

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

Antonio Buccarelli Presidente

Vittoria Cerasi Consigliere

Maura Carta Consigliere

Marco Ferraro Primo referendario

Rita Gasparo Primo referendario

Francesco Liguori Primo referendario (relatore)

Valeria Fusano Primo referendario

Adriana Caroselli Referendario

Francesco Testi Referendario

Iole Genua Referendario

Alessandro Mazzullo Referendario

nell'adunanza in camera di consiglio del 3 aprile 2025 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

sulla richiesta di parere del comune di Capriate San Gervasio (BG)

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

VISTA la richiesta di parere del sindaco del comune di Capriate San Gervasio del 27 febbraio 2025 (SC_LOM - 2880 - I - 27/2/2025);



VISTA l'ordinanza n. 69 del 6 marzo 2025, con la quale il Presidente ha disposto la trattazione della questione, differita all'odierna adunanza dal successivo decreto n. 7 del 17 marzo 2025;

UDITO il relatore, primo referendario Francesco Liguori;

PREMESSO

Il sindaco di Capriate San Gervasio interpella questa Sezione sulla possibilità di:

procedere al ricalcolo del limite del salario accessorio imposto dal D.lgs. 75/2017, in relazione alle posizioni organizzative previste nella pianta organica 2016.

In premessa al quesito è specificato che il Comune:

con l'entrata in vigore dell'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 ... ha quindi sempre considerato nel tetto del salario accessorio 2016 quanto erogato alle posizioni organizzative e al segretario comunale nell'esercizio 2016 senza considerare le posizioni effettivamente previste in pianta organica.

L'esposizione non del tutto chiara della fattispecie alla base della richiesta di parere ne rende non agevole l'individuazione e l'inquadramento tra le disposizioni in tema di contenimento della spesa per il trattamento accessorio del personale degli enti locali, su cui la Sezione è tornata in diverse occasioni anche di recente (deliberazioni n. 195/2024/PAR del 16 settembre 2024, 151/2023/PAR del 5 luglio 2023, 130/2023/PAR del 29 maggio 2023, 121/2023/PAR del 12 maggio 2023, cui si rinvia anche per la giurisprudenza consultiva richiamata).

CONSIDERATO

1. Sull'ammissibilità. – La richiesta di parere è ammissibile sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo. Proviene infatti dal legale rappresentante dell'ente locale ed è riconducibile, trattandosi di disposizioni di contenimento della spesa per il personale, alla materia della contabilità pubblica dinamicamente intesa; né si ravvisano, allo stato degli atti, profili di interferenza dell'ausilio consultivo della Sezione con le funzioni giurisdizionali e requirenti di questa Corte o di altre magistrature. La trattazione della questione, peraltro, anche per quanto accennato



in premessa, sarà necessariamente sintetica e improntata a parametri di generalità e astrattezza, onde evitare un'indebita commistione della funzione consultiva di questa Corte con la discrezionalità e la responsabilità dell'amministrazione attiva in ordine a specifici casi concreti (*ex multis*, cfr. deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2020/QMIG del 13 ottobre 2020).

- 2. *Nel merito*. L'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, prevede testualmente quanto segue:
 - 2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1 [sulla progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori], al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016.

Il comma sopra riportato, dunque, nella prospettiva dell'invarianza della spesa, fissa un limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale di ciascuna amministrazione pubblica, anche di livello dirigenziale, nella misura del corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

È ben chiaro che, se dal 2017 in poi il tetto del trattamento accessorio del personale non può superare l'importo destinato a tale titolo nel 2016, ai fini del calcolo, il parametro di riferimento è univocamente determinato nel personale effettivamente in servizio che in quell'anno (2016) ha percepito il trattamento accessorio e non in quello indicato da una eventuale diversa previsione della pianta organica.



Altrettanto chiaro dalla lettura testuale della norma è che si debba considerare nel calcolo tutto il personale in servizio. Con deliberazione n. 195/2024/PAR questa Sezione ha precisato in proposito che:

il tetto di spesa previsto dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, include tutte le risorse destinate al trattamento accessorio (di comparto, titolari di posizione organizzativa, dirigenti, segretari comunali e provinciali).

Sulla struttura stessa di questo tetto di spesa è peraltro intervenuto l'ultimo periodo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che ha reso flessibile, insieme con la determinazione dei cosiddetti spazi assunzionali, anche il limite dell'articolo 23, comma 2, in questione, sostituendo al criterio dell'invarianza della spesa complessiva per il trattamento accessorio dell'anno 2016 quello dell'invarianza del «valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa» (cfr. deliberazione di questa Sezione n. 130/2023/PAR).

Il meccanismo di adeguamento del limite per il trattamento accessorio del personale introdotto dal citato articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, che individua come grandezza di riferimento il valore medio *pro capite* e come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, costituisce dunque una significativa innovazione della normativa di contenimento della spesa che tuttavia non pare essere stata presa in considerazione dall'interrogante nella formulazione del quesito, sebbene tale nuova modalità di calcolo sia volta a consentire di adeguare il tetto a fronte dell'eventuale aumento (ma anche diminuzione) del personale effettivo in servizio.

Non si possono ravvisare spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di "ricalcolo" del tetto di spesa -per di più su base meramente virtuale, quale è la pianta organica, come propone il Comune istante- derogatorie o eccezionali, e con effetti espansivi della spesa, testualmente non previste dagli originari disposti dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, né dalle



successive ed esplicite integrazioni recate dall'articolo 33, comma 2, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, o da altre specifiche disposizioni eccezionali.

Peraltro, dalla formulazione del quesito non è dato comprendere se le cinque posizioni organizzative previste ed effettivamente coperte nel 2016, lo siano state e in quale misura anche nel corso degli anni successivi e se, quindi, ai fini del calcolo dell'ammontare complessivo destinato al trattamento accessorio, siano state considerate risorse per posizioni organizzative non effettivamente coperte.

A questo punto, peraltro, è d'obbligo ricordare le restrizioni introdotte dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, in base al quale, contrariamente all'orientamento espresso da questa Corte sul cosiddetto *welfare* aziendale antecedentemente all'introduzione di tale norma (deliberazione della Sezione delle autonomie n. 17/2024/QMIG del 9 ottobre 2024), dal 2025:

Ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate, nell'ambito della contrattazione integrativa [...], a benefici di natura assistenziale e sociale in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.

Le Amministrazioni pubbliche, pertanto, dal corrente anno dovranno considerare le risorse dedicate al *welfare* integrativo all'interno dell'ammontare complessivo di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017, salvo che dette risorse non siano previste da leggi o siano state separatamente cristallizzate in previgenti norme di contrattazione collettiva.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime come segue il proprio avviso sulla richiesta di parere del comune di Capriate San Gervasio: «Non sono ravvisabili spazi, da colmare in via interpretativa, per ulteriori ipotesi di "ricalcolo" del tetto di spesa derogatorie o eccezionali, testualmente non previste dagli originari disposti dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75,



né dalle successive ed esplicite integrazioni recate dall'articolo 33, comma 2, del decretolegge 30 aprile 2019, n. 34, o da altre specifiche disposizioni eccezionali».

«Dal 1° gennaio 2025, inoltre, ai fini del rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, concorrono le risorse destinate al cosiddetto welfare integrativo nei termini previsti dall'articolo 1, comma 124, della legge 30 dicembre 2024, n. 207».

Così deliberato nella camera di consiglio del 3 aprile 2025.

l'estensore (Francesco Liguori) il presidente (Antonio Buccarelli)

Depositata in segreteria il 7 aprile 2025 p. Il funzionario preposto al servizio di supporto (Susanna De Bernardis)

